



Estratto del verbale della seduta del

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom

24.3.2021

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

46

Oggetto:

Betreff:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo concernente le distinte disposizioni contrattuali volte a definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Regione autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano

Ermächtigung zur endgültigen Unterzeichnung des Entwurfs des Abkommens betreffend die gesonderten Vertragsbestimmungen zur Festlegung der dienst- und besoldungsrechtlichen Behandlung der bei der Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen tätigen Journalisten

Arno Kompatscher	Presidente/ Präsident	presente/anwesend
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente/ Vizepräsident- Stellvertreter des Präsidenten	presente/anwesend
Waltraud Deeg	Vice Presidente / Vizepräsidentin	presente/anwesend
Giorgio Leonardi	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Lorenzo Ossanna	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Manfred Vallazza	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Michael Mayr	Segretario Generale della Giunta regionale/ Generalsekretär der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta del Vice Presidente sostituto del
Presidente Maurizio Fugatti

Auf Vorschlag des Vizepräsidenten –
Stellvertreter des Präsidenten Maurizio Fugatti

Segreteria Generale

Generalsekretariat

Ufficio gestione giuridica del personale

Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des
Personals

In riferimento all'oggetto, la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista l'ipotesi di accordo concernente le distinte disposizioni contrattuali volte a definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Regione autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, concordata in data 9 marzo 2021 dalla Delegazione di parte pubblica rappresentata dall'A.P.Ra.N. e dalla maggioranza delle Organizzazioni sindacali, sottoposta alla Giunta regionale ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000 n. 3 riguardante norme urgenti in materia di personale e in particolare l'art. 4, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, secondo il quale alla stipulazione dei contratti collettivi provvedono le parti negoziali di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e ss.mm. nonché all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22;

Vista la deliberazione n. 70 di data 8 maggio 2019, con cui la Giunta regionale ha disposto l'individuazione della delegazione di parte pubblica della Regione incaricata del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale regionale per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro riferiti al triennio giuridico ed economico 2019 – 2021;

Vista la propria deliberazione n. 8 di data 29 gennaio 2020, con la quale è stata determinata la consistenza della rappresentatività sindacale per l'anno 2020 e quindi la composizione della delegazione sindacale per la sottoscrizione del presente accordo. Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del contratto collettivo sottoscritto il 1. dicembre 2008, come modificato dall'Accordo di data 30 settembre 2020, in via transitoria, la rappresentatività misurata al 1. gennaio 2020 avrà validità fino al 31 dicembre 2021;

Vista la deliberazione n. 220 di data 23 dicembre 2020, avente ad oggetto le Direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) per la negoziazione delle distinte disposizioni contrattuali volte a definire il

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Nach Einsichtnahme in den Entwurf des Abkommens betreffend die gesonderten Vertragsbestimmungen zur Festlegung der dienst- und besoldungsrechtlichen Behandlung der bei der Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen tätigen Journalisten, der am 9. März 2021 von der durch die Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) vertretenen Delegation der öffentlichen Verwaltung und der Mehrheit der Gewerkschaften vereinbart und der Regionalregierung zwecks Ermächtigung zur Unterzeichnung im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. unterbreitet wurde;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“ und insbesondere aufgrund des Art. 4 Abs. 2 – geändert durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 17. Mai 2011, Nr. 4 –, laut dem für den Abschluss der Tarifverträge die Vertragspartner gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. sowie gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 sorgen;

Nach Verweis auf den Beschluss der Regionalregierung vom 8. Mai 2019, Nr. 70, mit dem die regionale Delegation der öffentlichen Verwaltung für die Erneuerung der Tarifverträge für den Dreijahreszeitraum 2019 – 2021 (rechtlicher und wirtschaftlicher Teil) betreffend das Personal der Region festgelegt hat;

Nach Verweis auf den Beschluss der Regionalregierung vom 29. Jänner 2020, Nr. 8, mit dem die Repräsentativität der Gewerkschaften für das Jahr 2020 und demzufolge die Zusammensetzung der Gewerkschaftsdelegation für die Unterzeichnung des oben genannten Abkommens bestimmt wurden. Im Sinne des Art. 14 Abs. 6 des am 1. Dezember 2008 unterzeichneten Tarifvertrags, geändert durch das Abkommen vom 30. September 2020, gilt vorübergehend die zum 1. Jänner 2020 festgestellte Repräsentativität bis zum 31. Dezember 2021;

Nach Verweis auf den Beschluss der Regionalregierung vom 23. Dezember 2020, Nr. 220 betreffend die Richtlinien an die Landesagentur für Tarifvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) zur Aushandlung gesonderter Vertragsbestimmungen

trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Regione autonoma Trentino – Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano;

Ritenuto che l'ipotesi di accordo, concordata con le Organizzazioni sindacali in data 9 marzo 2021, è conforme alle direttive all'uopo formulate dalla Giunta;

Vista la relazione di accompagnamento all'Accordo in cui si attesta l'osservanza dei limiti finanziari di spesa dell'Accordo stesso rispetto agli stanziamenti complessivamente autorizzati;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di autorizzare la Delegazione di parte pubblica, rappresentata dall'A.P.Ra.N., per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e ss.mm., alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, concordata con la maggioranza delle Organizzazioni sindacali in data 9 marzo 2021, concernente le distinte disposizioni contrattuali volte a definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Regione autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano;

2. di dare atto che le disposizioni recate dalla presente ipotesi di accordo, in conformità al disposto di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e ss.mm., non comportano oneri imputabili alle risorse stanziare per il rinnovo del C.C.R.L. del triennio 2019 – 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DER PRÄSIDENT

betreffend die Festlegung der dienst- und besoldungsrechtlichen Behandlung der bei der Region Trentino - Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen tätigen Journalisten;

Nach Dafürhalten, dass der mit der Mehrheit der Gewerkschaften am 9. März 2021 vereinbarte Entwurf des Abkommens den von der Regionalregierung diesbezüglich erteilten Richtlinien entspricht;

Nach Einsichtnahme in den Begleitbericht zum Abkommen, in dem bestätigt wird, dass im Abkommen die Ausgabengrenzen in Bezug auf die insgesamt genehmigten Haushaltsansätze eingehalten wurden;

**beschließt
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener
Stimmen,

1. aus den eingangs erwähnten Gründen die von der Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) vertretene Delegation der öffentlichen Verwaltung im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. zur Unterzeichnung des mit der Mehrheit der Gewerkschaften am 9. März 2021 vereinbarten Entwurfs des Abkommens betreffend die gesonderten Vertragsbestimmungen zur Festlegung der dienst- und besoldungsrechtlichen Behandlung der bei der Region Trentino - Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen tätigen Journalisten zu ermächtigen;

2. zu bestätigen, dass die Bestimmungen laut diesem Abkommensentwurf in Übereinstimmung mit Art. 7 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 i.d.g.F. keine Ausgaben zu Lasten der für die Erneuerung des Tarifvertrags für den Dreijahreszeitraum 2019 – 2020 bereitgestellten Mittel mit sich bringen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DER GENERALSEKRETÄR

DER REGIONALREGIERUNG

Arno Kompatscher
firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Michael Mayr
firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

IPOTESI DI ACCORDO

L'anno 2021, il giorno 9 marzo, alle ore 10:00, tramite riunione telematica con piattaforma Meet, ha avuto luogo l'incontro per la negoziazione delle distinte disposizioni contrattuali volte a definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Regione autonoma Trentino Alto Adige e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano.

Al termine dell'incontro, con l'intervento della Federazione Nazionale della Stampa italiana ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150/2000:

per il Sindacato Giornalisti
del Trentino Alto Adige – FNSI

.....

le parti negoziali sotto indicate legittimate alla sottoscrizione dell'accordo

per la parte pubblica

l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, da ultimo modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, composta da:

prof. Giorgio Bolego - Presidente

.....

integrata

per l'Amministrazione regionale da

dott. Michael Mayr
Segretario Generale della Giunta

.....

dott.ssa Antonella Chiusole
Vice-Segretaria Generale della Giunta

.....

per l'Amministrazione della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento

Signor Giovanni Bort
Presidente della C.C.I.A.A. di Trento

.....

Avv. Alberto Olivo
Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Trento

.....

per l'Amministrazione della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano

dott. Michl Ebner
Presidente della C.C.I.A.A. di Bolzano

.....

dott. Luca Filippi
Vicesegretario generale della C.C.I.A.A. di Bolzano

.....

per la delegazione sindacale

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

CGIL – Regione

.....

CGIL – C.C.I.A.A. Trento

.....

CGIL – C.C.I.A.A. Bolzano
SINDER CISL - Regione
CISL – C.C.I.A.A. Trento
CISL – C.C.I.A.A. Bolzano
UIL - Regione
UIL – C.C.I.A.A. Bolzano
Dipendenti Lingua Tedesca e Ladina / ASGB – Regione
ASGB – C.C.I.A.A. Bolzano
Fe.N.A.L.T. – Regione
Fe.N.A.L.T. – C.C.I.A.A. Trento
Coordinamento FLP Enti Regione T.A.A.

CONVENGONO E SIGLANO

L'IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE LE DISTINTE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO RIGUARDANTE IL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE E DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E BOLZANO VOLTE A DEFINIRE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI GIORNALISTI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE E DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E BOLZANO.

**Art. 1
Campo di applicazione e decorrenza**

1. Il presente accordo stabilisce, nell'ambito del Contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, le distinte disposizioni per i giornalisti della Regione autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di Trento e Bolzano assunti ai sensi dell'art. 18, co. 5, L.r. 9 novembre 1983, n. 15, da ultimo modificato dalla L.r. 17 maggio 2011, n. 4.

2. Il presente accordo si applica ai giornalisti in servizio alla data di sottoscrizione dello stesso presso la Regione Trentino - Alto Adige o le Camere di Commercio di Trento e Bolzano con le specificazioni indicate nei successivi articoli, nonché nei confronti del personale che sarà assunto presso gli enti medesimi nei profili professionali istituiti ai sensi dell'art. 2.

3. Gli effetti del presente accordo decorrono dall'1 novembre 2019, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli.

4. Per quanto non disciplinato da questo accordo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del CCRL di data 1 dicembre 2008 e ss.mm. del personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano. In relazione al lavoro agile (*smart working*) trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 26ter del CCRL – area non dirigenziale – introdotto con l'Accordo di data 30 settembre 2020.

5. La legge su "*Ordinamento della professione giornalistica*" di data 3 febbraio 1963, n. 69 e ss.mm., garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale.

6. La legge n. 150 del 7 giugno 2000 e ss.mm. stabilisce norme di principio in ordine alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2

Istituzione dei profili professionali di giornalista pubblico

1. Sono istituiti i profili professionali di "giornalista pubblico" e di "giornalista pubblico esperto" collocati nel sistema di classificazione professionale del personale della Regione Trentino Alto Adige nell'Area funzionale C, rispettivamente Posizione economico - professionale C1 e C2, per l'accesso alle quali sono richiesti i requisiti previsti dal vigente ordinamento professionale per l'accesso alle predette posizioni dell'area funzionale C.

2. Nel caso in cui l'iscrizione all'ordine dei giornalisti non sia accompagnata dal possesso dei titoli richiesti per l'accesso all'area funzionale C, l'assunzione avverrà in area funzionale B, profilo professionale di "giornalista pubblico diplomato", posizione economico - professionale B3, purché il giornalista risulti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale area funzionale e posizione economico - professionale.

3. Le declaratorie dei profili professionali istituiti con il presente articolo sono stabilite con provvedimento dell'Ente ai sensi dell'art. 5, co. 5, della L.r. 21 luglio 2000, n. 3.

Art. 3

Orario di lavoro e riposo settimanale

1. I giornalisti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura di appartenenza, assicurando in ogni caso la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali, accertate mediante efficaci controlli di tipo automatico e garantendo, su richiesta, una fascia minima obbligatoria di presenza collocata, di norma, in un arco temporale di distribuzione dell'orario giornaliero non superiore a dieci ore. L'orario di lavoro settimanale è articolato su cinque o sei giorni secondo quanto previsto nei contratti individuali.

2. Il giornalista ha diritto ad un giorno di riposo settimanale ed alle ferie secondo quanto previsto dal CCRL.

Art. 4

Aggiornamento culturale e professionale

1. L'Amministrazione promuove la partecipazione dei giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali - professionali attinenti le loro specifiche competenze.

2. L'Amministrazione favorisce l'assolvimento degli obblighi della formazione continua prevista per gli iscritti all'Ordine, considerando servizio a tutti gli effetti la partecipazione ai corsi aventi contenuto di carattere deontologico.

3. Per gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento e di partecipazione all'attività di formazione si rinvia a quanto previsto all'art. 52 "Formazione" del CCRL di data 1 dicembre 2008 e ss.mm..

Art. 5 **Retribuzione fondamentale**

1. La retribuzione fondamentale del personale destinatario del presente accordo è costituita dalle voci indicate nell'allegata tabella 1).

Art. 6 **Indennità redazionale**

1. Ai giornalisti destinatari di questo accordo assunti ai sensi dell'art. 18, co. 5, L.r. 9 novembre 1983, n. 15, da ultimo modificato dalla L.r. 17 maggio 2011, n. 4, è attribuita un'indennità redazionale da corrispondere per dodici mensilità con le modalità di cui ai seguenti commi.

2. La misura annua lorda dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita dall'Ente all'atto dell'assunzione ed è compresa tra un minimo del 20% ed un massimo del 50% della retribuzione annua complessiva su tredici mensilità costituita dalle voci indicate nell'allegata Tabella 1).

3. Nei confronti dei giornalisti assunti ai sensi dell'art. 18, co. 5, L.r. 9 novembre 1983, n. 15, da ultimo modificato dalla L.r. 17 maggio 2011, n. 4 con esperienza professionale presso un Ente pubblico di almeno dieci anni alla data del 31 ottobre 2019, l'Ente potrà motivatamente applicare un'indennità redazionale, per dodici mensilità, compresa tra un minimo del 20% ed un massimo del 75% della retribuzione annua complessiva su tredici mensilità, purché il relativo ammontare non determini un trattamento economico complessivo superiore a quello in godimento al giornalista al 31 ottobre 2019.

4. L'indennità redazionale è ridotta nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito nel caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni, il congedo obbligatorio di maternità) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo. L'indennità redazionale è incompatibile con l'attribuzione dell'indennità di posizione, dell'indennità di funzione - parte variabile, del premio di produttività, dei compensi per lavoro straordinario e di ogni altra indennità accessoria.

5. Il personale a tempo indeterminato o in comando, qualora incaricato delle funzioni di giornalista, rimane inquadrato nel profilo professionale e nella posizione economico professionale di appartenenza con attribuzione dell'indennità redazionale calcolata sulla base della retribuzione annua complessiva su tredici mensilità in godimento ed aggiunta al trattamento fondamentale fruito. L'incarico di giornalista avrà una durata non superiore a quella della Giunta in carica.

Art. 7 **Previdenza dei giornalisti**

1. Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale i giornalisti sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) secondo le previsioni dell'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 76 della legge 23.12.2000, n. 388.

Art. 8 **Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani**

1. L'iscrizione per adesione dei giornalisti destinatari di questo accordo alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (ora Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso) avviene senza oneri a carico dell'Amministrazione. Al fine di agevolare le operazioni gestionali a carico del personale, la quota di contribuzione volontaria del dipendente e la quota di servizio (0,30%) per i giornalisti che hanno già rilasciato le deleghe o che le conferiranno in futuro sono versate direttamente dall'ente con trattenuta sulla retribuzione dell'interessato. A decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo viene a cessare il versamento della quota datore di lavoro.

Art. 9
Norma finale

1. Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano ad incontrarsi, con l'intervento della Federazione nazionale della Stampa italiana, all'esito della definizione in sede ARAN della "*apposita sequenza contrattuale*" inerente la "*specifica regolazione di raccordo*" del lavoro giornalistico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali al fine di verificare in sede regionale l'armonizzazione con la nuova disciplina prevista a livello nazionale, se di miglior favore.
2. L'intervento della Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI) – così come previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 150/2000 – sarà garantito in tutte le negoziazioni afferenti il personale appartenenti al profilo professionale di giornalista.

Art. 10
Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti italiani

1. L'iscrizione al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani e la relativa contribuzione a carico ente e dipendente cessano a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo.

ALLEGATO TABELLA 1)

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE SPETTANTE AL GIORNALISTA PUBBLICO A DECORRERE DAL 1.11.2019

Posizione economico professionale (livello iniziale)	Profilo professionale	Stipendio tabellare (misura annua)	Indennità integrativa speciale (misura annua)	Indennità di funzione fissa (misura mensile)
C2	Giornalista pubblico esperto	€ 21.348,00	€ 6.696,00	€ 120,00
C1	Giornalista pubblico	€ 17.904,00	€ 6.696,00	€ 120,00
B3	Giornalista pubblico diplomato	€ 15.660,00	€ 6.516,00	€ 102,00

NB: spetta inoltre l'indennità di bilinguismo e trilinguismo come previsto dall'art. 75 del CCRL 1.12.2008 e ss.mm.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA - FNSI

La Delegazione di parte pubblica e FNSI con la sottoscrizione della presente dichiarazione allegata all'accordo dichiarano che lo stesso è stato negoziato con l'intervento del sindacato FNSI, che ha partecipato alle trattative e ne condivide il contenuto.

Per la delegazione di parte pubblica

Per la FNSI

Trento, 9 marzo 2021

Relazione di compatibilità finanziaria in merito all'ipotesi di Accordo concernente le distinte disposizioni contrattuali volte a definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Regione autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano.

PREMESSA

L'art. 18, co. 5, della L.r. 9 novembre 1983, n. 15 (Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale), come modificato dalla L.r. 17 maggio 2011, n. 4 stabilisce che «Oltre al personale necessario a garantire la funzionalità all'Ufficio stampa possono essere assegnati fino ad un massimo di due giornalisti iscritti all'albo nazionale, assunti anche dall'esterno con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della Giunta in carica e con attribuzione del trattamento giuridico ed economico del contratto nazionale giornalisti; per il trattamento di missione e di bilinguismo si applicano le disposizioni del contratto collettivo dell'area dirigenziale».

La legge n. 150 di data 7 giugno 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" ha riservato alla contrattazione collettiva la disciplina dell'inquadramento e dello stato giuridico ed economico dei giornalisti. Peraltro, in relazione a ciò, l'art. 25 bis, co. 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha stabilito, da un lato, che «l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una specifica area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti»; dall'altro, che è consentito alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, e non oltre il 31 ottobre 2019, applicare la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva.

Sulla materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale a seguito dell'impugnativa da parte dello Stato di alcune leggi regionali che demandavano la disciplina del rapporto di lavoro dei giornalisti non già ad un contratto pubblicistico negoziato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN), ma ad un accordo stipulato dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI). Con sentenze n. 10/2019, n. 81/2019 e n. 112/2020 la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità delle leggi regionali impugnate in quanto la normativa statale (sia il d.lgs. n. 165 del 2001, sia la legge n. 150 del 2000) riserva la disciplina dell'inquadramento e dello stato giuridico ed economico dei giornalisti alla contrattazione collettiva del settore pubblico. In particolare con la sentenza n. 112 del 2020 la Corte Costituzionale ha evidenziato che la disciplina prevista dall'art. 25 bis, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 ha carattere di specialità rispetto alla norma statale generale. Tale norma statale ha consentito di applicare fino al 31 ottobre 2019 quanto previsto dal contratto nazionale di categoria. Dopo tale data, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, l'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti prescindendo da una contrattazione collettiva pubblica di lavoro diventa illegittima.

Richiamate, altresì, le disposizioni recate dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni in ordine alla procedura della contrattazione collettiva del personale regionale disciplinata, che stabiliscono:

- all'art. 1, le materie riservate alla legge regionale, ovvero, sulla base di norme di legge regionale, a regolamenti o atti amministrativi;

- all'art. 3, che i rapporti di lavoro e di impiego del personale regionale sono regolati contrattualmente;
- all'art. 4, il procedimento di contrattazione collettiva che prevede, in particolare:
 - a. che alla stipulazione dei contratti collettivi provvedano le parti negoziali di cui all'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni e, in relazione alla designazione della delegazione di parte pubblica, richiama, tra l'altro, la disposizione contenuta nell'articolo 58, comma 8, della legge provinciale di Trento 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. che riconosce all'Ente Regione la facoltà di avvalersi dell'A.P.Ra.N. per la conclusione dei contratti collettivi;
 - b. all'articolo 4, comma 1-bis, che i contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte giuridica che per la parte economica;
 - c. che prima dell'inizio delle trattative la Giunta regionale, sentite le Giunte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, determini la spesa massima complessiva entro la quale la contrattazione deve essere contenuta, nonché le direttive cui deve attenersi la delegazione di parte pubblica;
 - d. che, concluse le trattative, il testo concordato tra la parte negoziale pubblica e la delegazione sindacale, corredato dalla relazione finanziaria per la quantificazione degli oneri, sia sottoposto alla Giunta regionale che, verificata la conformità del contratto proposto alle direttive impartite ed il rispetto del limite di spesa, ne autorizza la sottoscrizione;
 - e. all'art. 7, comma 3, che i limiti di stanziamento entro i quali è contenuta la spesa massima complessiva per la contrattazione siano fissati in sede di approvazione della legge di bilancio, o di sua variazione, ed iscritti in apposito fondo e, al comma 5, che la verifica di compatibilità finanziaria vada effettuata con riferimento alla consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno che precede la decorrenza economica del contratto.

Stante tale contesto normativo, la Giunta regionale, con deliberazione dd. 23 dicembre 2020, n. 220, ha emanato specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) per la negoziazione di distinte disposizioni contrattuali nell'ambito del C.C.R.L – area non dirigenziale – volte a definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Regione Trentino - Alto Adige fornendo le seguenti indicazioni:

- *avviare, in tempi brevi, le trattative con le Organizzazioni sindacali per la sottoscrizione di un accordo, nell'ambito del C.C.R.L – area non dirigenziale – della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, volto a definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti (professionisti e pubblicisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti) operanti presso la Regione Trentino - Alto Adige, eventualmente anche tenuto conto di quanto previsto dai contratti di riferimento di categoria. In tale sede contrattuale dovranno essere negoziate specifiche disposizioni riguardanti in particolare gli aspetti quali, l'autonomia professionale del giornalista, la flessibilità di orario in ragione delle peculiarità dell'attività giornalistica che rendono difficile l'esatta determinazione del numero e della distribuzione delle ore di lavoro, l'individuazione di un trattamento accessorio volto a remunerare e valorizzare l'esercizio della professione giornalistica anche in ragione dell'accentuata flessibilità della prestazione lavorativa;*
- *prevedere, in aggiunta alle voci del trattamento fondamentale spettante ai giornalisti, per il personale assunto presso un Ente pubblico con esperienza professionale di almeno dieci anni alla data del 31 ottobre 2019, l'erogazione di un'indennità redazionale, per dodici mensilità, compresa tra un minimo del 10% ed un massimo del 75% della retribuzione annua complessiva su tredici mensilità. Qualora l'esperienza professionale risulti inferiore a dieci anni alla data del 31 ottobre 2019, la percentuale massima dell'indennità è fissata nella misura del 50%. L'indennità redazionale sarà da ritenere incompatibile con*

l'attribuzione dell'indennità di funzione-parte variabile, del premio di produttività, dei compensi per lavoro straordinario ed eventuali indennità di reperibilità o per prestazioni fuori orario;

- *disciplinare l'inquadramento del personale destinatario delle distinte disposizioni nel rispetto dell'attuale Ordinamento professionale della Regione Trentino - Alto Adige e dei requisiti di accesso ivi previsti, prendendo a riferimento le corrispondenti categorie nonché i requisiti professionali di iscrizione all'Albo;*
- *confermare, in relazione al personale destinatario delle distinte disposizioni, l'obbligo di iscrizione all'INPGI secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5 della sopra citata legge regionale, così come modificato della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4. Per quanto non disciplinato dalla predetta ipotesi di accordo, nei confronti del suddetto personale troveranno applicazione le disposizioni del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano.*

L'ipotesi di accordo, fatto salvo il rispetto dei trattamenti minimi previsti dal C.C.R.L. in relazione alle voci del trattamento fondamentale, dovrà altresì garantire l'assenza di ulteriori oneri a carico della finanza regionale rispetto ai corrispondenti valori stipendiali previsti dal contratto nazionale giornalisti.

Di seguito, si procede pertanto all'analisi finanziaria delle disposizioni contrattuali previste dall'ipotesi di accordo concordato con le OO.SS. in data 9 marzo 2020 (*di seguito "Accordo"*), comportanti eventuali/ulteriori oneri o variazioni di spesa a carico del bilancio regionale:

Art. 1 - Campo di applicazione e decorrenza

Le distinte disposizioni recate dall'Accordo si applicano ai giornalisti in servizio alla data di sottoscrizione dello stesso e, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli, hanno effetto dall'1 novembre 2019.

Per quanto non disciplinato dall'Accordo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del CCRL di data 1 dicembre 2008 e ss.mm.: in particolare, per quanto concerne il lavoro agile (*smart working*) si applicano le disposizioni contenute nell'art. 26ter del CCRL – area non dirigenziale – introdotto con l'Accordo di data 30 settembre 2020.

Art. 2 - Istituzione dei profili professionali di giornalista pubblico

L'Accordo istituisce i profili professionali di "*giornalista pubblico*" e di "*giornalista pubblico esperto*" collocati nel sistema di classificazione professionale del personale della Regione Trentino Alto Adige nell'area funzionale C, rispettivamente posizione economico-professionale C1 e C2, per l'accesso alle quali sono richiesti i requisiti previsti dal vigente ordinamento professionale per l'accesso alle predette posizioni dell'area funzionale C.

Nel caso in cui l'iscrizione all'ordine dei giornalisti non sia accompagnata dal possesso dei titoli richiesti per l'accesso all'area funzionale C, l'Accordo prevede che l'assunzione avvenga con riferimento all'area funzionale B, profilo professionale di "*giornalista pubblico diplomato*", posizione economico-professionale B3, purché il giornalista risulti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale posizione economico-professionale.

Art. 5 - Retribuzione fondamentale

La retribuzione fondamentale del personale destinatario dell'Accordo è costituita dalle voci indicate nella tabella 1) allegata all'Accordo, avente decorrenza dal 1° novembre 2019, di seguito riportata:

Posiz. econ.- prof.le (livello iniziale)	Profilo prof.le	Stipendio tabellare (misura annua)	Indennità integrativa speciale (misura annua)	Indennità di funzione fissa (misura mensile)
C2	Giornalista pubblico esperto	€ 21.348,00	€ 6.696,00	€ 120,00
C1	Giornalista pubblico	€ 17.904,00	€ 6.696,00	€ 120,00
B3	Giornalista pubblico diplomato	€ 15.660,00	€ 6.516,00	€ 102,00

NB: spetta inoltre l'indennità di bilinguismo e trilinguismo come previsto dall'art. 75 del CCRL 1.12.2008 e ss.mm.

Art. 6 - Indennità redazionale

L'Accordo prevede, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, l'attribuzione al giornalista di un'indennità redazionale da corrispondere per dodici mensilità, stabilita dall'Ente all'atto dell'assunzione.

La misura dell'indennità redazionale è compresa tra un minimo del 20% ed un massimo del 50% della retribuzione annua complessiva su tredici mensilità costituita dalle voci indicate nella Tabella 1) allegata all'Accordo.

Si annota che la disposizione in esame ha inoltre previsto che nei soli confronti dei giornalisti assunti con esperienza professionale presso un Ente pubblico di almeno dieci anni alla data del 31 ottobre 2019, il limite massimo dell'indennità in parola è elevabile del 75% della retribuzione annua complessiva su tredici mensilità, purché il relativo ammontare non determini un trattamento economico complessivo superiore a quello in godimento al giornalista al 31 ottobre 2019: tale ultima fattispecie non riguarda comunque la Regione.

Per quanto concerne la misura minima dell'indennità redazionale, già fissata con la citata deliberazione n. 220/2020 in misura pari al 10%, la Parte pubblica ha preso atto che la Giunta regionale nel conchiuso del 25 febbraio 2021 (cfr. estratto del processo verbale n. 3/2021) ha approvato la richiesta delle OO.SS. di aumentare detta percentuale minima al 20%.

Occorre inoltre tener presente che la disposizione in parola, al comma 4, ha tra l'altro previsto:

1. la riduzione dell'indennità redazionale nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito nel caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni, il congedo obbligatorio di maternità) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo;
2. l'incompatibilità dell'indennità redazionale con l'attribuzione dell'indennità di posizione, dell'indennità di funzione - parte variabile, del premio di produttività, dei compensi per lavoro straordinario e di ogni altra indennità accessoria (detti emolumenti accessori incidono per oltre il 10% della retribuzione utile ai fini della 13a mensilità).

Il comma 5 ha infine stabilito che il personale a tempo indeterminato o in comando presso la Regione, qualora incaricato delle funzioni di giornalista, rimane inquadrato nel profilo professionale e nella posizione economico professionale di appartenenza con attribuzione dell'indennità redazionale calcolata sulla base della retribuzione annua complessiva su tredici mensilità in

godimento ed aggiunta al trattamento fondamentale fruito. L'incarico di giornalista avrà una durata non superiore a quella della Giunta in carica.

Art. 7 - Previdenza dei giornalisti

Art. 8 - Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Le disposizioni previdenziali/assistenziali in esame non comportano ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CONCLUSIONI

Le Parti negoziali hanno inteso dare atto che le disposizioni recate nell'Accordo in esame, in conformità al disposto di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e ss.mm., non comportano oneri imputabili alle risorse stanziare per il rinnovo del C.C.R.L. del triennio 2019-2021.

Va tenuto presente, infatti, che l'art. 7, comma 5, della L.R. 3/2000 e ss.mm. richiamato in premessa, stabilisce che la verifica di compatibilità finanziaria vada effettuata con riferimento alla consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno che precede la decorrenza economica del contratto: alla data del 31.12.2019 in Regione non prestava servizio alcun giornalista.

In conclusione, si attesta che, come risulta dalla seguente tabella di raffronto, il trattamento economico previsto per i profili di giornalista pubblico dall'ipotesi di Accordo sottoposto alle OO.SS. in data 9 marzo 2021 non comporta ulteriori oneri a carico della finanza regionale rispetto ai corrispondenti *valori stipendiali previsti dal vigente contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.*

1. RETRIBUZIONE PREVISTA DAL C.C.R.L. (misura mensile)						
Posiz. econ. prof.le	Profilo prof.le	Stipendio tabellare	Indennità integrativa speciale	Indennità di funzione fissa	TOTALE (per 12 mensilità)	Progress. economica
C2	Giornalista pubblico esperto	€ 1.779,00	€ 558,00	€ 120,00	€ 2.457,00	-
C1	Giornalista pubblico	€ 1.492,00	€ 558,00	€ 120,00	€ 2.170,00	-
B3	Giornalista pubblico diplomato	€ 1.305,00	€ 558,00	€ 102,00	€ 1.965,00	-
Nota: Compete inoltre l'indennità di bilinguismo/trilinguismo in relazione alla tipologia di attestato eventualmente posseduto, nonché l'indennità redazionale nella misura minima del 20% del totale delle voci retributive utili ai fini della 13a mensilità.						
2. RETRIBUZIONE PREVISTA DAL C.N.L.G./F.N.S.I. (misura mensile)						
Livello	Stipendio tabellare	Contingenza	E.D.R.	TOTALE (per 12 mensilità)	Scatto anzianità	

Capo Redattore	€ 2.668,26	€ 593,01	€ 120,00	€ 3.381,27	€ 195,68
Redattore esperto	€ 2.242,90	€ 576,67	€ 120,00	€ 2.939,57	€ 169,17
Redattore (magg. 30 mesi)	€ 2.122,84	€ 571,98	€ 120,00	€ 2.814,82	€ 161,69
Redattore min. 30 mesi	€ 1.551,61	€ 555,88	€ 90,00	€ 2.197,49	€ -
Nota: Compete inoltre l'indennità redazionale prevista dall'art. 16 del C.N.L.G.					

PER LA PARTE PUBBLICA DELLA REGIONE:

Prof. Giorgio Bolego
 Presidente A.P.Ra.N.

dott. Michael Mayr
 Segretario Generale della Giunta

dott.ssa Antonella Chiusole
 Vice-Segretaria Generale della Giunta